

## **PREZZI RICONOSCIUTI PER IL RITIRO DELL'ENERGIA DI CUI ALLA DELIBERA 34/05**

Con riferimento alla Delibera dell'AEEG n. 318/06, si riportano i prezzi che Acquirente Unico riconoscerà ai gestori di rete per l'energia prodotta da impianti ricadenti nella normativa di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03 e del comma 41 della legge n. 239/04, a partire dal mese di gennaio 2007:

### **Per l'energia elettrica di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03**

- 1) prezzo pari a quello di cessione dall'Acquirente Unico alle imprese distributrici per la vendita al mercato vincolato, definito dall'articolo 30, comma 30.1, lettere a), b) e c) del Testo integrato.
- 2) prezzo unico indifferenziato per fasce orarie, determinato dall'Acquirente Unico come media ponderata sul fabbisogno del mercato vincolato, dei valori per fascia oraria così come individuati all'articolo 30, comma 30.1, lettere a), b) e c), del Testo integrato, su richiesta del produttore all'atto della stipula della convenzione di cui al comma 3.6 della Delibera 34/05.

### **Per l'energia elettrica di cui al comma 41 della legge n. 239/04**

- 3) prezzo pari a quello di cessione dall'Acquirente Unico alle imprese distributrici per la vendita al mercato vincolato, definito dall'articolo 30, comma 30.1, lettera a) del Testo integrato, nel caso di impianti di cogenerazione di potenza inferiore a 10 MVA che soddisfano la definizione di cogenerazione di cui alla deliberazione n. 42/02;
- 4) prezzo pari alla media aritmetica mensile, del mese a cui si riferisce il ritiro dell'energia elettrica, dei valori orari del prezzo di cui all'articolo 19, comma 19.3, lettera c), della deliberazione n. 168/03, nelle sole ore denominate off-peak, definite come l'aggregato delle ore dei giorni festivi, del sabato, della domenica, delle ore tra le 0 e le 8 e delle ore tra le 20 e le 24 dei giorni dal lunedì al venerdì, nel caso di impianti diversi da quelli di cui al punto precedente.

### **Per l'energia elettrica prodotta da centrali ibride di potenza inferiore a 10 MVA**

- 5) prezzo di cui al punto 1) o punto 2), se richiesto dal produttore, limitatamente alla produzione imputabile;
- 6) prezzo di cui al punto 3), per la rimanente quantità di energia elettrica nel caso in cui l'impianto soddisfa la definizione di cogenerazione di cui alla deliberazione n. 42/02, o al prezzo di cui al comma 4), nel caso in cui tale definizione non viene soddisfatta.

Si segnala inoltre che la Legge n. 296 del 27/12/2006 ha abrogato i commi 1, 3, 4 dell'articolo 17 del d.lgs. 387/03, escludendo, di fatto, i rifiuti dalle fonti energetiche ammesse a beneficiare del regime riservato alle fonti rinnovabili, pertanto per tali impianti, se di potenza inferiore ai 10 MVA, verrà riconosciuto il prezzo di cui al punto 4)

Si ricorda ai gestori di rete di porre attenzione nell'indicare la corretta tipologia di impianto, per cui viene effettuata la richiesta, al momento della compilazione delle richieste di scomputo (modello SC1).

